



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

Oggetto: L.R. 3 marzo 2005, n. 13 – Associazione A.L. ABRUZZO O.D.V. (C.F.91021150684) – REVOCA D.P.G.R. n. 392 del 7.04.2004 – D.P.G.R. n. 185 del 23.04.1997 e D.P.G.R. n. 139 del 20.08.2004.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”;

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 3 marzo 2005, n. 13: “*Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della L.R. n. 6/1991*” - così come modificata ai sensi della L.R. 47/2006 -, che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

VISTO il D.P.G.R. n. 392 del 7 aprile 1994 con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione “AIL Abruzzo – Sezione Regionale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie – sede Pescara”, e il successivo D.P.G.R. n. 185 del 23 aprile 1997 con cui è stata approvata la modifica all'art. 2 del previgente Statuto dell'Associazione medesima;

PRESO ATTO che l'Associazione “AIL Abruzzo – Sezione Regionale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie – sede Pescara” è stata iscritta al n. 178 del Registro Persone giuridiche del Tribunale di Pescara;

VISTO il D.P.G.R. n. 139 del 20 agosto 2004 con cui sono state approvate le modifiche statutarie, apportate con atto a rogito del Dr. Pasquale Rozzi, Notaio in Pescara, Rep. n.190958 – Rac. n. 39346 del 28.04.2003 al previgente Statuto dell'Associazione “AIL Abruzzo – Sezione Regionale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie – sede Pescara” consistenti, specificatamente, nella variazione della denominazione in Associazione “A.L. Abruzzo- ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara”;

PRESO ATTO che l'Associazione “A.L. Abruzzo- ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara” risulta iscritta, ai sensi dell'art. 9, co. 2, della L.R. 13/2005, al n. 19 in data 20 agosto 2004, al Registro regionale delle persone giuridiche;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/325151/23 del 28/07/2023 con cui il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale” ha richiesto al Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, competente in materia di iscrizioni degli Enti al RUNTS, di fornire chiarimenti in merito, tra l’altro, all’Associazione *de qua*. Specificatamente è stato segnalato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 22, co. 1-bis, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, nonostante l’Associazione in parola, già dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche, risultasse iscritta al RUNTS;

VISTA la nota prot. n. RA/372521/23 del 12.09.2023 con cui il Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore” ha fornito chiarimenti e documentazione anche rispetto all’Associazione *de qua*. In particolare ha inviato il verbale di assemblea ordinaria del 3/08/2023 con cui l’Associazione ha deliberato all’unanimità *“esprimendo formalmente la propria volontà, di essere ente del terzo settore e di rimanere, comunque, iscritta al R.U.N.T.S. continuando a svolgere la propria attività senza la personalità giuridica”* (come da indicazioni del M.L.P.S. Nota n. 18655 del 02/12/2022);

CONSIDERATO che con nota prot. n. RA/379779/23 del 18.09.2023 il Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta regionale” ha chiesto all’Associazione di fornire chiarimenti in ordine all’effettivo venir meno dell’interesse da parte della stessa allo “status” di Ente riconosciuto;

PRESO ATTO che l’Associazione, con nota in atti al prot. n. RA/461908 del 4/10/2023, ha espresso la volontà di *“rimanere iscritta nel nuovo registro dove attualmente è confluita (R.U.N.T.S) ma con autonomia patrimoniale imperfetta, ossia proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta”*, autorizzando, contestualmente, *“la revoca dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 19 del 20.08.2004”*;

RICHIAMATA la nota n. 18655 del 02/12/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui si specifica, tra l’altro, che:

“Un’ulteriore ipotesi che deve considerarsi è quella in cui l’ente che abbia natura di associazione, ricevuta la diffida e verificata l’insussistenza del patrimonio minimo, con decisione assembleare deliberi di mantenere la qualifica di ETS proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta, come previsto dall’art. 22, comma 5 del CTS, depositando copia del relativo verbale nel RUNTS.

In tale specifico caso deve richiamarsi espressamente l’attenzione di codesti Uffici sulla necessità, ricavabile logicamente dalla volontà del legislatore, di non mantenere comunque attiva la posizione dell’ente presso il Registro delle P.P.G.G. ai sensi del D.P.R. 361/2000 in presenza di una rinuncia alla personalità giuridica formalmente comunicata all’Ufficio del Runts, che condurrebbe ad un’incertezza circa l’effettiva situazione dell’ente a pregiudizio dei terzi: pertanto gli Uffici del Runts anche in questo caso daranno comunque formale comunicazione all’Ufficio (regionale o prefettizio) gestore del Registro P.G. rappresentando l’avvenuta rinuncia da parte dell’ente iscritto al Runts alla personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 comma 5 del CTS.”

RITENUTO, pertanto, di dover procedere:

-alla revoca del D.P.G.R. n. 392 del 7.04.2004 con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica all’Associazione “AIL Abruzzo – Sezione Regionale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie – sede Pescara”;

-alla revoca del D.P.G.R. n. 185 del 23 aprile 1997 con cui è stata approvata la modifica all’art. 2 del previgente Statuto dell’Associazione medesima;

-alla revoca del D.P.G.R. n. 139 del 20.08.2004 con cui sono state approvate le modifiche statutarie, apportate con atto a rogito del Dr. Pasquale Rozzi, Notaio in Pescara, Rep. n.190958 – Rac. n. 39346 del 28.04.2003 al previgente Statuto dell’Associazione “AIL Abruzzo – Sezione Regionale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie – sede Pescara”, consistenti, specificatamente, nella variazione della denominazione in Associazione “A.L. Abruzzo- ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara”;

-alla cancellazione dell’Associazione “A.L. Abruzzo- ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara” dal Registro regionale delle persone giuridiche, iscrivendo detta cancellazione e le succitate revoche al n. 19 dello stesso Registro;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che la Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” e il Direttore della “Direzione generale della Regione” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l’apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. **di prendere atto** che l’Associazione “A.L. Abruzzo- ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara”:
 - a. con verbale di assemblea ordinaria del 3/08/2023, ha deliberato all’unanimità *“esprimendo formalmente la propria volontà, di essere ente del terzo settore e di rimanere, comunque, iscritta al R.U.N.T.S. continuando a svolgere la propria attività senza la personalità giuridica”* (come da indicazioni del M.L.P.S. Nota n. 18655 del 02/12/2022);
 - b. con nota in atti al prot. n. RA/461908 del 4/10/2023, ha espresso la volontà di *“rimanere iscritta nel nuovo registro dove attualmente è confluita (R.U.N.T.S) ma con autonomia patrimoniale imperfetta, ossia proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta”*, autorizzando, contestualmente, *“la revoca dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 19 del 20.08.2004”*;
2. **di revocare**, per l’effetto:
 - a) il D.P.G.R. n. 392 del 7.04.2004 con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica all’Associazione “AIL Abruzzo – Sezione Regionale dell’Associazione Italiana contro le Leucemie – sede Pescara”;
 - b) il D.P.G.R. n. 185 del 23 aprile 1997 con cui è stata approvata la modifica all’art. 2 del previgente Statuto dell’Associazione medesima;

- c) il D.P.G.R. n. 139 del 20.08.2004 con cui sono state approvate le modifiche statutarie, apportate con atto a rogito del Dr. Pasquale Rozzi, Notaio in Pescara, Rep. n.190958 – Rac. n. 39346 del 28.04.2003 al previgente Statuto dell'Associazione “AIL Abruzzo – Sezione Regionale dell'Associazione Italiana contro le Leucemie – sede Pescara”, consistenti, specificatamente, nella variazione della denominazione in Associazione “A.L. Abruzzo-ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara”;
3. **di cancellare** l'Associazione “A.L. Abruzzo- ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara” dal Registro regionale delle persone giuridiche, iscrivendo detta cancellazione e le succitate revoche al n. 19 dello stesso Registro;
 1. **di trasmettere** il presente atto al prefato Ente e al Dipartimento “Lavoro – Sociale” - Servizio “Programmazione sociale” - Ufficio “Terzo Settore”, per opportuna conoscenza;
 2. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*La Dirigente del Servizio
“Assistenza Atti del Presidente e della
Giunta Regionale”
Avv. Daniela Valenza*

*Il Direttore della Direzione Generale
della Regione
Arch. Antonio Sorgi*

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Marco Marsilio**